



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 551/2026

Il Consiglio, nella seduta del **28 aprile 2026**, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori Alfonso BONAFEDE, Luciana CUNICELLA, Cosimo Maria FERRI, Nicola GRAZIANO, Alessio LANZI, Antonio SAMMARRO, Maria Ilaria ROMANO, Lanfranco TENAGLIA e Raffaele TUCCILLO;

PREMESSO

- che l'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, prevede al comma I che *“i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma II, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di Presidenza sono individuati i magistrati e i giudici tributari di cui all'art. 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali”*; e che al comma II prevede che *“Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio”*;
- che la funzione di governo autonomo della magistratura tributaria spettante al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria comporta l'esercizio del potere di dettare le regole della partecipazione, da parte dei magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso, all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale, anche determinando, come si legge dall'art. 4 quinquies sopra citato, con apposito provvedimento il carico di lavoro da assegnarsi al magistrato tributario per il secondo trimestre di tirocinio e determinando, altresì, i criteri di assegnazione degli stessi ai componenti delle Corti affidatari e le regole di svolgimento del tirocinio relativo all'attività giurisdizionale;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- che la funzione di governo autonomo della magistratura tributaria spettante al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria involge, altresì, l'esercizio del potere di dettare regole per la disciplina e l'organizzazione della formazione teorico scientifica iniziale dei magistrati di prima nomina;
- che pertanto il Consiglio deve indicare anche le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio teorico scientifico dei magistrati tributari. Tali direttive si iscrivono nell'ambito della funzione d'indirizzo svolta dal Consiglio anche con riferimento alla formazione permanente, recependone e specificandone i principi generali che la caratterizzano, con riguardo, ad esempio, alla uniformità territoriale dell'offerta formativa, alla necessità di assicurare il pluralismo culturale nella formazione;
- che l'esigenza di garantire lo svolgimento effettivo del tirocinio formativo, richiede una disciplina organica idonea ad assicurarne contenuti, modalità e finalità;
- che quindi il tirocinio formativo dei magistrati tributari deve intendersi necessariamente articolato in una dimensione scientifica, volta ad assicurare una preparazione organica e metodologicamente strutturata, in coerenza con i principi propri della formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari in servizio, e in una dimensione pratica, fondata sull'affiancamento presso le Corti di giustizia tributaria e sulla progressiva partecipazione all'attività giurisdizionale;
- che, in ragione di quanto sopra, si rende necessario predisporre un percorso formativo iniziale unitario e completo, conforme ai principi di indipendenza, imparzialità ed efficienza della giurisdizione tributaria, idoneo a garantire la piena preparazione professionale e a valorizzare la professionalità del magistrato tributario sin dal suo ingresso, con particolare riferimento al ruolo e alla funzione del magistrato nella società, in relazione ai valori che a tale funzione presiedono, anche in riferimento agli standard elaborati nell'ambito delle maggiori istituzioni europee. Con necessità di un adeguato sviluppo della materia della deontologia giudiziaria e dell'etica professionale;
- che in ragione di quanto sopra, la partecipazione a corsi di formazione teorico scientifica dev'essere consentita nel corso delle due sessioni svolte presso le Corti di giustizia tributaria, compatibilmente con la partecipazione all'attività giurisdizionale, e dev'essere effettuata nel periodo immediatamente successivo al conseguimento dell'idoneità delle funzioni giurisdizionali per accrescere e assicurare la qualificazione tecnico - professionale dei magistrati in tirocinio quale garanzia minima ma necessaria per l'esercizio della giurisdizione in modo autonomo ed indipendente e che la mancata partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria (nel periodo immediatamente successivo al conseguimento dell'idoneità delle funzioni giurisdizionali) potrà essere valutata come violazione di doveri del proprio ufficio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 545/1992;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- Al fine di illustrare il sistema di governo autonomo della giustizia tributaria e la circolare concernente lo svolgimento del tirocinio, il Consiglio di Presidenza organizza, prima dell'avvio del tirocinio medesimo, una giornata di studio in presenza a Roma, rivolta ai magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso;

DELIBERA

Di approvare il seguente

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO DEI MAGISTRATI TRIBUTARI NOMINATI A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEL CONCORSO

(Art. 4 quinquies D.Lgs. n. 545/92)

Art. 1 – Finalità del tirocinio

1. Il tirocinio dei magistrati tributari, nominati a seguito del superamento del concorso, è finalizzato ad assicurare l'acquisizione e a rafforzare e consolidare le competenze teoriche e pratiche già acquisite, i valori etici e deontologici propri della funzione giurisdizionale, nonché un metodo di lavoro rigoroso orientato al servizio della giustizia e capace di garantire l'interpretazione e l'applicazione del diritto tributario secondo criteri di imparzialità, indipendenza.
2. Il tirocinio si effettua in due diverse modalità: a) pratico operativo e b) teorico scientifico.

Art. 2 – Organizzazione e sede del tirocinio pratico operativo

1. Il tirocinio pratico operativo dei magistrati tributari è organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che ne definisce i contenuti e le modalità di svolgimento, ne approva il programma, ne coordina l'attuazione e vigila sulla sua omogeneità, garantendo in ogni caso la coerenza con i principi di indipendenza, imparzialità ed efficienza della giurisdizione.
2. Il tirocinio pratico-operativo si svolge presso le Corti di giustizia Tributaria di primo grado individuate dal Consiglio di Presidenza, in accordo con i Presidenti delle Corti medesime e sentito il Presidente della Corte di Giustizia di secondo grado interessata, avuto riguardo alle esigenze di formazione dei magistrati in tirocinio, del corretto funzionamento degli Uffici e di un equilibrato assetto territoriale. Le Corti assicurano



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

la componente operativa del tirocinio compatibilmente con le disponibilità degli Uffici giudiziari, garantendo l'assegnazione di un affidatario per l'intero periodo, questi ultimi anche specializzati nei tributi armonizzati, nelle imposte locali e nelle imposte dirette. Durante tale periodo gli affidatari garantiscono la partecipazione dei magistrati tributari in tirocinio alla redazione di tutte le tipologie di atti processuali, la partecipazione alle camere di consiglio, allo scopo di consentire di conoscere le relative dinamiche e di seguire il percorso logico - giuridico che esiterà nelle decisioni, la scrittura delle bozze dei provvedimenti e, segnatamente, delle sentenze collegiali nonché la partecipazione alle riunioni d'ufficio e/o di sezione e agli incontri periodici di confronto con i Presidenti di sezione e con gli altri magistrati o giudici tributari;

3. Compatibilmente con quanto stabilito nel precedente comma II, il Consiglio di Presidenza può assegnare i magistrati tributari per lo svolgimento del tirocinio presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado della provincia in cui il magistrato ha la residenza al momento della nomina. Su istanza del magistrato in tirocinio, il Consiglio delibera lo svolgimento, in tutto o in parte, del tirocinio del magistrato in altra sede da lui indicata e sempre che ciò non sia in contrasto con le indicazioni di cui al precedente comma II.
4. Il giuramento dei magistrati tributari avverrà presso la sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 3 – Inizio e durata del tirocinio pratico operativo

1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri generali per l'inserimento dei tirocinanti nelle attività giurisdizionali delle Corti individuate ai sensi dell'art. 2, comma II, nonché le modalità di svolgimento delle due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna, tenendo presente che nel corso della seconda sessione trimestrale al magistrato tributario in tirocinio viene assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di Presidenza stesso.
2. A seguito dell'approvazione della graduatoria, il Consiglio provvede a comunicare alle Corti di giustizia tributaria di primo grado le assegnazioni dei magistrati in tirocinio, designando, sentiti i Presidenti delle Corti stesse ed il Presidente della Corte di Giustizia di secondo grado interessato, i magistrati tributari e i giudici tributari affidatari.
3. La durata complessiva del tirocinio è fissata in sei mesi, restando esclusi dal computo i periodi di aspettativa o di congedo straordinario superiori a trenta giorni, nonché il periodo feriale.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Art. 4 – Magistrati tributari e giudici affidatari

1. La partecipazione ai compiti di formazione dei magistrati tributari in tirocinio costituisce un dovere d'ufficio per i magistrati e i giudici tributari.
2. Possono essere affidatari i magistrati e i giudici tributari di cui all'art. 4 *quinquies* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che siano dotati di particolare preparazione teorica e pratica, valutata anche sulla base della partecipazione alle attività formative organizzate dal Consiglio di Presidenza, di elevato prestigio professionale e di capacità comunicative e didattiche e nei confronti dei quali non è possibile esprimere giudizio di demerito collegato al ritardo nei depositi dei provvedimenti. La pendenza di un procedimento penale o disciplinare, anche se non è stata presentata richiesta di fissazione di udienza, ovvero la precedente sanzione penale o disciplinare, non sono circostanze ostative alla nomina quale affidatario, salvo che esse appaiano idonee ad incidere, tenuto conto dell'epoca dell'illecito, della natura di esso, della sanzione eventualmente inflitta e di ogni altra circostanza rilevante, sul prestigio professionale ovvero sulle capacità formative e didattiche. In ogni caso la domanda presentata al Consiglio per la nomina ad affidatario deve contenere dichiarazione dell'interessato in cui si attesta: - di non avere riportato, nel corso della propria carriera, sanzioni penali o disciplinari, ovvero le sanzioni riportate; - che non gli è stata data comunicazione dell'inizio, a suo carico, di alcun procedimento penale o disciplinare, ovvero, in caso contrario, la data della comunicazione e gli estremi essenziali del fatto addebitato; - di non essere nelle condizioni per ottenere il giudizio di demerito.
3. Il Consiglio di Presidenza, previa richiesta di disponibilità, individua gli affidatari, sulla base dei requisiti di cui al comma 2, sentiti eventualmente i Presidenti delle Corti interessate.
4. Ciascun magistrato in tirocinio è assegnato alla sezione giudicante alla quale appartiene il magistrato tributario ovvero il giudice tributario affidatario.
5. Per garantire un adeguato ed efficace tirocinio a ciascun affidatario non può essere assegnato un numero di magistrati tributari in tirocinio superiore a tre.
6. Gli affidatari redigono relazioni periodiche mensili sull'attività svolta dal tirocinante e sulle competenze acquisite, secondo i modelli approvati dal Consiglio.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Art. 5 – Valutazione e giudizio di idoneità all’esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie

1. Al termine del tirocinio, gli affidatari redigono una relazione conclusiva sull’attività svolta dal magistrato tributario in tirocinio, corredata dalle schede valutative e dalle autorelazioni, e la trasmettono al Presidente della Corte di giustizia di secondo grado. Quest’ultimo, valutata la documentazione, redige una relazione di sintesi che inoltra alla Commissione Formazione del Consiglio di Presidenza.
2. La Commissione Formazione, esaminati gli atti, formula una proposta di giudizio di idoneità, che viene sottoposta al Consiglio di Presidenza. La relazione di sintesi è comunicata al magistrato in tirocinio, il quale può presentare osservazioni scritte entro dieci giorni e chiedere di essere ascoltato dalla Commissione. L’audizione è fissata entro venti giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio di Presidenza delibera quindi il giudizio di idoneità all’esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, sulla base della preparazione giuridica e culturale, della capacità professionale, dell’impegno, della laboriosità e delle doti di equilibrio, correttezza e indipendenza. Il provvedimento è comunicato all’interessato con sintetica motivazione ed indicazione della facoltà di accesso agli atti del procedimento valutativo.
4. In caso di giudizio negativo, il tirocinio è prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, con un programma mirato alle carenze evidenziate. Un secondo giudizio negativo comporta la cessazione dal servizio, ai sensi della normativa vigente.
5. Qualora il tirocinio non sia completato nella durata ordinaria per cause giustificate, quali malattia, maternità o paternità, ovvero altri congedi previsti dalla legge, il Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente predispone le modalità di recupero e il calendario integrativo, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 6 – Il tirocinio formativo di carattere teorico - scientifico

1. All’esito del conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali, i magistrati tributari dovranno frequentare uno o più corsi di approfondimento teorico scientifico stabiliti dal Consiglio di Presidenza in una apposita delibera contenente le linee guida programmatiche sulla formazione iniziale dei magistrati tributari in tirocinio.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2. Il programma delle attività didattiche dev'essere predisposto dalla Commissione formazione su proposta del referente nominato al proprio interno di concerto, per quanto concerne le materie processuali e di merito, con l'Ufficio del massimario che provvederà, su impulso di un referente individuato tra i componenti dell'Ufficio stesso, a relazionare sugli orientamenti di maggiore interesse elaborati sulla scorta delle massime delle decisioni di secondo grado e delle più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia di primo grado.
3. Il modulo in cui si articola il tirocinio formativo di carattere teorico - scientifico prevede approfondimenti in materia di diritto tributario sostanziale e processuale, diritto dell'unione europea e internazionale tributario, ordinamento giudiziario tributario ed informatica giuridica, etica e deontologia della funzione, tecniche di redazione dei provvedimenti, nonché ulteriori temi individuati dal Consiglio in coerenza con le esigenze di aggiornamento del sistema.
4. La formazione teorico-scientifica può essere erogata anche in modalità telematica.
5. Nel programma devono altresì essere indicati i periodi di stages e gli eventuali corsi da svolgere presso la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed eventuali altri organi superiori.
6. La partecipazione ai corsi di formazione teorico scientifica costituisce dovere d'ufficio per il magistrato tributario in tirocinio dopo il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
7. Resta fermo che l'eventuale partecipazione dei magistrati tributari nel semestre del tirocinio pratico operativo ai corsi di formazione teorico-scientifica organizzata dal Consiglio di Presidenza per la formazione obbligatoria dei magistrati e giudici tributari è del tutto facoltativa e comunque deve essere tale da non intralciare l'effettivo tirocinio pratico-operativo presso le Corti di Giustizia.

La Presidente

Firmatario1